

Per il soccorso e il recupero di esemplari in difficoltà appartenenti alla avifauna selvatica rinvenuti sul territorio ricadenti nel Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art.38 e art.54 comma 3 della L.R. 3/94

FRA

il Comune di San Gimignano, Via , C.F. , che interviene per la sottoscrizione del presente atto a mezzo del Dirigente _____

E

Il Centro di Recupero denominato Ce.T.R.A.S. odv Empoli - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica Empoli con sede a Empoli in viale Buozzi 1, rappresentato dal proprio Presidente, Sig. Sandro Innocenti.

PREMESSO

- che il Comune di San Gimignano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento a quanto determinato a seguito della deliberazione della G.R. n. 148/2018 "approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria. LR 3/94 gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà" relativamente al dettato e agli indirizzi operativi già approvati con la precedente deliberazione della G.R. 810/2016, nonché delle varie richieste di chiarimento relativamente alle diverse competenze dei vari soggetti coinvolti, pervenute nel corso degli ultimi mesi, si ritiene doveroso far presente quanto segue:

- La legge regionale n. 3/1994 all'art. 38 disciplina il "Soccorso della fauna selvatica in difficoltà". Già il comma 1) stabilisce che Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento";

- Il Comma 2) dello stesso art. 38 stabilisce che ...Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento;

- In questo contesto ha chiarito ulteriormente le diverse competenze la sopracitata Deliberazione della G.R 810/2016 che nell'allegato A) stabilisce che tutte le attività di cui al comma 2 dell'art.38 l.r.3/94 restano in carico alle Amministrazioni comunali: qualora queste siano inadempienti, le mansioni verranno effettuate dai soggetti ...(incaricati dalla Regione) ..., previa remissione a loro carico dei costi sostenuti (come specificatamente previsto nell'atto di convenzione);

- La Regione Toscana, per quanto riguarda tutte le attività di soccorso e recupero di cui al comma 1 dell'art.38 l.r.3/94, stipula apposite convenzioni con soggetti privati o enti a cui demanda la competenza relativa alle attività di recupero, soccorso e cura della fauna selvatica autoctona omeoterma ritrovata in difficoltà o coinvolta in incidenti stradali, a seguito di segnalazioni da privati cittadini e/o enti pubblici;

- I soggetti convenzionati devono organizzare le attività di recupero seguendo le indicazioni di cui all'Allegato della DGRT n. 148/2018 e gli indirizzi operativi di cui all'All. A della DGRT n. 810/2016.

- la competenza dei Comuni interessa due aspetti delle sopracitate attività: il ritrovamento di pullus e "cuccioli" e lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in sede stradale.;

- Per quanto concerne il ritrovamento di pullus e “cuccioli” in difficoltà appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona, i cittadini sono tenuti a rivolgersi alle Amministrazioni comunali, come appunto espressamente indicato al sopracitato comma 2 dell’art. 38 della LR 3/94 e, in caso di inadempienza o di impossibilità da parte dei comuni a garantire il servizio, le attività verranno effettuate dai soggetti privati convenzionati già con la Regione, che provvederanno ad addebitare ai Comuni i costi sostenuti;

- Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse, lo stesso All. A della DGRT n. 810/2016, richiamato dalla DGRT n.148/2018, ricorda che in caso di animali deceduti, l'intervento compete alle Amministrazioni comunali ai sensi della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali....), che all'art. 29 comma 3 prevede che “... I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie...”.

- per il soccorso di fauna selvatica in difficoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della L.R. 3/1994, il Comune di San Gimignano può stipulare convenzioni con centri specializzati o servizi veterinari per il recupero e ricovero della suddetta fauna finalizzato alla successiva liberazione una volta accertata la completa guarigione ovvero alla sua permanenza presso lo stesso centro;

- che Ce.T.R.A.S. odv Empoli dispone - per il recupero e la detenzione della avifauna selvatica di apposite strutture - presso la propria sede a Empoli in viale Buozzi 1

Tutto ciò premesso ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del 10/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Gimignano e il Ce.T.R.A.S. odv Empoli come sopra rappresentati, convengono quanto segue:

ART. 1

DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto tra le parti, fermo restando che la convenzione tra le parti è esclusiva per il recupero delle sole specie di avifauna selvatica rinvenuta in difficoltà.

ART. 2

DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto riguarderà l’attività svolta da Ce.T.R.A.S. odv Empoli (Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica) per il biennio 2026/2027

Il Comune potrà, previa richiesta di disponibilità, prorogare la presente convenzione per un anno.

Il mancato esercizio della proroga non determinerà a carico del Comune alcuna spesa, salvo quelle rendicontate nell’annualità di competenza come nei successivi articoli.

Il Comune può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 90 giorni prima senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei servizi fin lì eseguiti dall’Associazione.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Siena.

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviarsi da parte del Comune mediante lettera raccomandata a/r comunicata alle parti, nei seguenti casi:

- a) venir meno del rapporto fiduciario circa il corretto assolvimento compiti solidaristici da parte dell’Associazione di Volontariato;
- b) nel caso di inadempienze alla presente convenzione, adeguatamente contestate e sempre che nei tempi assegnati per l’adempimento sia stato adempiuto;
- c) qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione.

La Convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di Volontariato, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n.266/91 (vedi art. 101, comma 3 del D. Lgs. 117/2017). In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

ART. 3

FINALITA' DELL'ATTIVITA'

La detenzione dell'avifauna è finalizzata al primo soccorso e ricovero per la successiva liberazione in natura una volta accertata la completa guarigione degli stessi. In caso di accertata impossibilità alla liberazione, gli animali potranno rimanere presso il Ce.T.R.A.S. odv Empoli o essere inviati ad altri centri specializzati per il recupero e detenzione della avifauna selvatica previa autorizzazione dello stesso Comune di San Gimignano sentito il centro di recupero di nuova detenzione.

In caso di comprovata irrecuperabilità degli animali degenti, da parte del veterinario incaricato, e/o di condizioni non idonee ad una vita comunque dignitosa, tali soggetti potranno essere soppressi seguendo le procedure adeguate e condotte esclusivamente da veterinari.

ART. 4

SEDE OPERATIVA E LUOGHI DI DETENZIONE

Il luogo di raccolta, pronto intervento e detenzione degli animali in difficoltà è situato a Empoli in viale Buozzi 1. Le strutture del Ce.T.R.A.S. odv Empoli garantiscono la necessaria tranquillità agli animali. La detenzione di animali in difficoltà è autorizzata dal Comune di Empoli esclusivamente nelle strutture del Ce.T.R.A.S. odv Empoli individuate dal presente articolo.

Ai fini del completamento della riabilitazione e/o in casi particolari per seguire meglio terapie, cure e inserimento in natura gli animali potranno essere custoditi presso strutture veterinarie, strutture fuori sede e casa di alcuni volontari. I luoghi di stazionamento degli animali saranno elencati e descritti in un allegato del presente documento. Ciascuna modifica dell'allegato sarà prontamente comunicata.

ART. 5

VETERINARI

Il Ce.T.R.A.S. odv Empoli, si avvarrà della collaborazione di veterinari professionisti e di idonee strutture veterinarie specializzate.

ART. 6

MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA FAUNA

Il Ce.T.R.A.S. odv Empoli non è tenuto ad effettuare il servizio di recupero in loco degli animali rinvenuti in difficoltà, se non in casi eccezionali.

Chiunque rinvenga fauna in difficoltà è comunque tenuto a contattare telefonicamente i volontari tramite il numero telefonico del CeTRAS (377 2406976) per la consegna, previo accordo, presso la sede o in altro luogo concordato o per avere istruzioni sulla prassi da seguire.

Per il recupero e la consegna il Comune può avvalersi di altra associazione, già convenzionata con lo stesso, fornita di mezzi idonei al recupero della fauna.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CUSTODIA, DETENZIONE E MANIPOLAZIONE DELLA FAUNA

Il Comune di San Gimignano autorizza la presa in custodia e la detenzione di animali ritrovati sul proprio territorio comunale. La manipolazione e l'eventuale successivo trasporto degli animali può

essere svolto esclusivamente da personale di provata fiducia e regolarmente iscritto come socio/volontario di Ce.T.R.A.S odv o di altra associazione convenzionata e autorizzata.

ART. 8 ONERI SPETTANTI ALL'ASSOCIAZIONE CE.T.R.A.S.

Il Ce.T.R.A.S. Onlus Empoli, attraverso gli operatori di cui all'art. 8 del presente disciplinare e per mezzo dei Veterinari di cui all'art. 6, assume l'onere:

1. di prendere in custodia gli esemplari di avifauna selvatica, così come definita dall'art. 2 della L. 157/92, feriti o in difficoltà nel territorio del Comune di San Gimignano sia su segnalazione del corpo di Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, dell'Ufficio Ambiente del Comune di San Gimignano, ed Enti terzi;
2. di provvedere alle cure necessarie per gli animali, alla loro riabilitazione, alla loro eventuale liberazione e di quanto altro indicato nel presente atto;
3. di garantire tutti i giorni, sabato e domenica compresi, una fascia di reperibilità di almeno 6 ore mantenendo attivo un numero telefonico (377 2406976);
4. di comunicare tempestivamente al Comune di San Gimignano ogni modifica dei recapiti telefonici di cui al punto precedente.

ART. 9

LIMITE DI RECETTIVITA' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE Ce.T.R.A.S. EMPOLI

Fatto salvo quanto scritto all'art. 9, la ricezione e la cura della fauna selvatica in difficoltà sarà possibile fino al raggiungimento della capacità fisiologica dell'associazione. Tale limite può essere raggiunto:

- Per carenza di risorse economiche
- Per carenza di spazi adibiti al ricovero e alla stabulazione della fauna selvatica
- Per carenza di risorse umane

ART. 10

FAUNA ESCLUSA DALL'ATTIVITA' DI RECUPERO

Al fine di garantire una adeguata condizione igienico-sanitaria prevenendo rischi di eventuali zoonosi, oltre che evitare un eccessivo ingolfamento delle strutture ricettive, sono da considerarsi esclusi dall'attività di recupero svolta dal Ce.T.R.A.S. odv Empoli: i piccioni e le specie domestiche e semidomestiche (esempio anatre dei parchi urbani e pappagalli).

ART. 11

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI ARRIVI

Il responsabile del Ce.T.R.A.S. Onlus Empoli o comunque l'addetto al ricevimento od al ritiro degli esemplari di fauna in difficoltà provvede a compilare la scheda di presa in custodia con specifica di:

- data del ritiro;
- generalità della persona che consegna;
- specie, età- sesso (se possibile), causa e condizioni dell'animale al momento della consegna;
- eventuale numero e sigla del contrassegno con cui viene registrato il soggetto ai sensi del successivo art. 13 del presente disciplinare.

ART. 12

REGISTRO ARRIVI

Presso la sede del Ce.T.R.A.S. Onlus Empoli deve essere custodito ed esibito per eventuali controlli un Registro di carico e scarico dei soggetti detenuti ed il resoconto mensile degli animali liberati e deceduti.

ART. 13

CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA

Il Comune di San Gimignano parteciperà annualmente alla copertura dei costi sostenuti dal Ce.T.R.A.S. Onlus Empoli per un corrispettivo annuo di € **750,00** tenuto comunque conto di quanto riportato nelle relazioni di cui al successivo art.15.

- Il contributo annuale sarà versato entro un mese dalla presentazione del resoconto consuntivo dell'attività svolta come da successivo art. 14
- Il contributo annuale dovrà essere versato sul conto corrente di "Ce.T.R.A.S. Onlus Empoli" IBAN:IT44A0103037830000063310710 Monte dei Paschi di Siena filiale di Empoli.

ART. 14

RELAZIONE CONSUNTIVA E DEFINIZIONE DEI COSTI

Il Ce.T.R.A.S. odv Empoli si impegna a trasmettere al Comune di San Gimignano un resoconto annuale sull'attività svolta che includa una lista degli animali soccorsi dal Ce.T.R.A.S. odv Empoli, le cause presumibili dell'eventuale ferimento, località e data di recupero e l'esito finale. Tale resoconto sarà fornito in formato informatizzato.

Per le attività oggetto della presente convenzione il Comune di San Gimignano riconoscerà all'Associazione, a fronte delle spese sostenute, un rimborso.

Le spese in questione non si considerano "corrispettivo" per prestazione di servizio: trattasi piuttosto di spese realizzate dall'Associazione per fini di solidarietà e rientranti nell'ambito delle prestazioni statutarie dell'Associazione.

Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese che risultino effettivamente sostenute e documentate da adeguati "giustificativi di spesa".

Sono da considerarsi spese "rimborsabili":

- costi relativi alla realizzazione delle attività convenzionate (attrezzature, farmaci, spostamenti per catture, spese veterinarie, sostentamento, costi telefonici, costi per i mezzi di trasporto utilizzati per le catture, costi per il funzionamento dell'Associazione, - ecc);
- costi per le spese sostenute direttamente per i volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione; copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari coinvolti nel progetto; formazione obbligatoria; eventuali spese sostenute dall'Associazione per attrezzature e strumenti di protezione individuale -Dlgs 81/2008-.
- il rimborso delle spese effettuate a favore dei volontari per la realizzazione del progetto nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore);

L'entità massima del rimborso è stabilita nell'importo massimo di euro 750, 00 per ogni anno di validità della convenzione.

ART. 15

RISPETTO D. LGS. 81/08 – TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008.

ART. 16

CONTROLLO ATTIVITA'

Il Ce.T.R.A.S. odv Empoli assicura il controllo sulla provenienza, status, entità numerica e destinazione dei soggetti detenuti e sull'attività del Ce.T.R.A.S. odv Empoli agli agenti preposti e agli uffici competenti della Regione Toscana, ASL veterinaria Firenze, ASL veterinaria territoriale e alle amministrazioni convenzionate con la struttura.

ART. 17

LIBERATORIA PER CANALI SOCIAL E LIBERAZIONI PUBBLICHE

Il Comune di San Gimignano autorizza il Ce.T.R.A.S. odv Empoli alla pubblicizzazione delle attività di recupero ed eventuali liberazioni attraverso i propri canali social oltre che liberazioni pubbliche di animali curati e riabilitati presso le strutture del Ce.T.R.A.S. odv Empoli, in ambienti idonei, al fine di sensibilizzare ed educare la popolazione verso tali tematiche e rendere il più possibile trasparente le attività svolte sugli animali presi in custodia.

ART. 18

INADEMPIENZE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Comune di San Gimignano si riserva di verificare in qualsiasi momento l'attuazione integrale del presente protocollo di gestione pena la risoluzione del rapporto in caso di mancato rispetto delle condizioni previste da parte del Ce.T.R.A.S. odv Empoli.

Letto, approvato, sottoscritto.

San Gimignano, lì xx/xx/202x

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CETRAS
Il legale rappresentante
Sig. Sandro Innocenti